

Anno 2023		Euro
Retribuzione minima	giornaliera	53,95
	annuale	53,95 x 300 = 16.185,00

Classi di rischio	Premi minimi annuali a persona
	Euro
1	90,70
2	147,20
3	209,50
4	306,60
5	451,00
6	559,90
7	743,80
8	861,90
9	1.605,10

I lavoratori in argomento hanno facoltà di scegliere una retribuzione annua superiore rispetto a quella minima, secondo scaglioni di aumento retributivo di euro 51,65 (o frazione di euro 51,65). In caso di scelta di una retribuzione annuale superiore, il premio va aumentato secondo le aliquote aggiuntive indicate nella tabella dell'allegato n. 6.

Nella tabella dell'allegato n. 7, sono indicati i premi minimi in vigore per gli anni **2018–2023**.

I nuovi valori hanno applicazione immediata per le nuove posizioni assicurative, emesse dopo l'aggiornamento delle specifiche tabelle previste nella procedura GraWeb.

Per quanto riguarda, invece, le posizioni artigiane in essere alla data di rilascio delle predette tabelle, l'aggiornamento delle retribuzioni sarà effettuato in occasione dell'autoliquidazione per l'anno 2023/2024.

Il premio speciale annuale artigiano non è applicato per i componenti del nucleo artigiano (titolare, familiari coadiuvanti, soci) che svolgono l'attività di frangitura e spremitura delle olive per la durata della campagna olearia (e quindi con carattere di stagionalità). In tale ipotesi l'assicurazione è attuata con il premio ordinario, determinato applicando alla retribuzione minima giornaliera valevole per la generalità dei lavoratori dipendenti e assunta quale retribuzione convenzionale (per l'anno 2023 pari a euro 53,95), moltiplicata per il numero delle giornate lavorate, il tasso della corrispondente voce 1420 della gestione tariffaria artigianato¹¹⁰.

Qualora l'attività di frangitura e spremitura delle olive è esercitata dai componenti del nucleo artigiano già assicurati con premio speciale unitario alla classe di rischio n. 5 della tariffa autonomi artigiani 2019, nella quale è ricompresa la voce 1420 della tariffa dipendenti della gestione artigianato, nessun ulteriore premio è dovuto in quanto l'attività di frangitura e spremitura delle olive è compresa nella *produzione e lavorazione di oli alimentari*,

¹¹⁰ Decreto interministeriale 6 settembre 2022. Circolare Inail 16 dicembre 2022, n. 45.